

**CONSIGLIO D'EUROPA  
COMITATO DEI MINISTRI**

---

RACCOMANDAZIONE N. R (84) 4

**DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI  
SULLE RESPONSABILITA' GENITORIALI<sup>1</sup>**

*(adottata dal Comitato dei Ministri il 28 febbraio 1984,  
all'epoca della 367° incontro dei Delegati dei Ministri)*

**(TRADUZIONE NON UFFICIALE)**

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Stati membri, segnatamente favorendo l'adozione delle regole comuni nel campo giuridico;

Considerando che è possibile apportare dei miglioramenti ai regimi legali relativi alle responsabilità genitoriali in vista di promuovere lo sviluppo della personalità del bambino e di proteggere sia la sua persona fisica che i suoi interessi morali e materiali pur di garantire la uguaglianza giuridica tra i genitori,

Raccomanda ai governi degli Stati membri di adattare, all'occorrenza, le loro legislazioni ai principi sulle responsabilità genitoriali enunciati nell'allegato alla presente raccomandazione.

Allegato alla Raccomandazione n. R (84) 4

*Principio 1*

Ai fini delle presente raccomandazione:

- a. le responsabilità genitoriali sono l'insieme dei poteri e doveri destinati ad assicurare il benessere morale e materiale del bambino, segnatamente prendendosi cura della persona del bambino, mantenendo le relazioni personali con lui, assicurando la sua educazione, il suo mantenimento, la sua rappresentanza legale e l'amministrazione dei suoi beni;
- b. i termini "padre", "madre", "genitori" si applicano alle persone che hanno un legame giuridico di filiazione con il bambino.

---

<sup>1</sup> All'epoca dell'adozione di questa raccomandazione e per applicazione dell'articolo 10.2.c del Regolamento interno delle riunioni dei Delegati dei Ministri.

- i Delegati della Danimarca, del Liechtenstein, della Norvegia e del Regno Unito si sono riservati il diritto del loro Governo di conformarsi o non al primo paragrafo del principio 9 figurante nell'allegato alla raccomandazione;
- il Delegato dei Paesi Bassi si è riservato il diritto del suo Governo di conformarsi o non al principio 11 figurante nell'allegato alla raccomandazione.

### *Principio 2*

Ogni decisione dell'autorità competente concernente l'attribuzione delle responsabilità genitoriali o la maniera in cui queste responsabilità sono esercitate deve essere fondata prima di tutto sugli interessi del bambino. Tuttavia, l'uguaglianza tra i genitori deve essere ugualmente rispettata ed alcuna discriminazione effettuata, in ragione segnatamente del sesso, della razza, del colore, della lingua, della religione, delle opinioni politiche o di ogni altre opinioni, dell'origine nazionale o sociale, dell'appartenenza ad una minoranza nazionale, della fortuna, della nascita o di ogni altra situazione.

### *Principio 3*

Quando l'autorità competente è chiamata a prendere una decisione in materia di attribuzione o di esercizio delle responsabilità genitoriali e colpendo gli interessi essenziali del bambino, questo sarà consultato se il grado della sua maturità rapportata alla decisione lo permette.

### *Principio 4*

Quando le persone investite delle responsabilità genitoriali le esercitano a detrimento degli interessi del bambino, l'autorità competente prende, d'ufficio o su istanza, le misure appropriate.

### *Principio 5*

Le responsabilità genitoriali appartengono congiuntamente ai due genitori verso il bambino del loro matrimonio.

### *Principio 6*

In caso di scioglimento del matrimonio o di separazione dei genitori, l'autorità competente chiamata ad intervenire statuisce sull'esercizio delle responsabilità genitoriali. A tale scopo, ella prende ogni misura appropriata, ripartendo per esempio l'esercizio delle responsabilità tra i due genitori o, se questi lo consentono, decidendo che le responsabilità saranno esercitate congiuntamente. Nel prendere la sua decisione, l'autorità tiene conto dell'accordo eventuale concluso tra i genitori nella misura in cui non è contrario agli interessi dei bambini.

### *Principio 7*

1. Quando il bambino è nato fuori dal matrimonio e se un legame giuridico di filiazione non è stabilito se non nei confronti di un genitore, le responsabilità genitoriali appartengono a questo.
2. Quando il bambino è nato fuori dal matrimonio e se un legame giuridico di filiazione è stabilito nei confronti dei due genitori, la legislazione nazionale potrà prevedere che le responsabilità genitoriali saranno esercitate:
  - a. sotto riserva delle disposizioni del principio 8:

- i. dalla sola madre;
  - ii. dal solo padre, quando una decisione è stata presa da un'autorità competente o se un accordo è stato concluso tra i due genitori;
- b. secondo una ripartizione tra i due genitori operata da un'autorità competente;
- c. congiuntamente dai due genitori se vivono insieme o se un accordo è stato concluso tra loro.

#### *Principio 8*

In tutti i casi, l'obbligazione di mantenimento nei confronti del bambino incombe sui due genitori. Il genitore presso il quale il bambino non risiede deve almeno avere la possibilità di mantenere le relazioni personali con il bambino, salvo che queste relazioni nuocciano seriamente agli interessi di questo.

#### *Principio 9*

1. Quando le responsabilità genitoriali sono esercitate congiuntamente dai due genitori e se uno dei due decede, queste responsabilità appartengono esclusivamente al genitore superstite.
2. Quando il genitore che esercita solo delle responsabilità genitoriali decede, le sue responsabilità dovranno essere esercitate dal genitore superstite, a meno che l'interesse del bambino non esiga altre misure.
3. Quando non ci sono più i genitori in vita, l'autorità competente prende una decisione quanto all'attribuzione delle responsabilità genitoriali. Le legislazioni nazionale possono prevedere che queste responsabilità spetteranno ad uno dei membri della famiglia o ad una persona designata dall'ultimo genitore deceduto, a meno che l'interesse del bambino non esiga altre misure.

#### *Principio 10*

1. Quando le responsabilità genitoriali sono esercitate congiuntamente dai due genitori, ogni decisione destinata agli interessi del bambino deve essere presa di comune accordo.
2. Se c'è disaccordo, l'autorità competente adita da un di genitori deve, nella misura in cui l'interesse del bambino lo esiga, sforzarsi di conciliare i genitori e, se questo tentativo non ha esito positivo, prendere ogni decisione appropriata.
3. Nei confronti dei terzi, l'accordo tra due genitori è presunto salvo nel caso in cui la legge nazionale, tenuto conto dell'importanza degli interesse in causa, esiga la manifestazione espressa dell'accordo.

#### *Principio 11*

Ciascun genitore deve normalmente essere informato dell'esercizio delle responsabilità che non gli incombono, nella misura voluta da lui e, in ogni caso, quando gli interessi essenziali del bambino sono colpiti.